Convocazione del personale ATA per un posto intero annuale: l'aspirante può accettare solo frazioni orarie?

Data: 14/07/2021
Area Tematica: Personale a.t.a.
Argomenti: ♦Personale/ATA: orario uffici

Keywords:
#pbb #tempo #frazione #posto #parttime #disponibilità #contratto #esaurimento #personale #aspirante #convocazione

Domanda

In fase di convocazione del personale ATA, per un posto intero annuale (31/08-30/06), l'aspirante ha diritto ad accettare solo frazioni orarie pari a 6 o multipli di sei per motivi personali e non per completamento d'orario, causando notevole disorganizzazione al servizio scolastico?

Risposta

Gentile utente,
il rapporto di lavoro a tempo parziale è previsto per il personale della scuola anche per i contratti a tempo determinato, in fase di assunzione. Infatti la circolare ministeriale annuale sulle supplenze n. 26841 relativamente all'anno scolastico 2020/2021 indica che:
"Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l'art. 25, c. 6, e l'art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche."
Come si evince dalle norme sopra richiamate, (vedi art. 73 d.l. n. 133/2008) la stipula di un contratto di lavoro part-time non è un obbligo per l'amministrazione, ma è soggetta alla valutazione discrezionale di quest'ultima in relazione alle esigenze di servizio.
Pertanto nel caso sottoposto la scuola può negare al lavoratore il contratto per un numero di ordine inferiore all'orario obbligatorio, motivandolo con le esigenze di organizzazione del servizio scolastico, oppure proporre un'articolazione oraria di tempo parziale diversa da quella richiesta, tenendo conto che l'art. 58 del contratto nazionale di lavoro citato nella circolare 26841 prevede che:
"5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.